Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 13 luglio — Numero 164

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » 120; » 80; » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 885 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri corpi della R. marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Art. 1. — L'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della R. marina che abbiano almeno cinque anni

di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del corpo Reale equipaggi; però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado ».

Art. 2. — La qualifica di primo tenente di vascello o di primo capitano di cui all'art. 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della R. marina, eccezione fatta per quelli del corpo R. equipaggi, che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo o ruolo della R. marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri o medici della R. marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

Art. 3. — Per gli ufficiali del servizio attivo permanente comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di anzianità di cui nella presente legge, anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

Art. 4. — Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della R. marina, che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi militari della R. marina che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

Art. 5. — Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della R. marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

Art. 6. — La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

Art. 7. — Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della R. marina quando compiano dodici anni di grado o venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di L. 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

Art. 8. — Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del corpo R. equipaggi che abbiano 5 anni di grado e 20 di anzianità in servizio attivo permanente, computati dal 28° anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di L. 200 prevista dal precedente art. 7.

Art. 9. — Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali:

19 febbraio 1920, n. 214, e 7 marzo 1920, n. 307, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

26 febbraio 1920, n. 232; 7 e 11 marzo 1920, numeri 286, 302 e 318, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920;

26 e 29 febbraio 1920, nn. 204 e 281, e 7 marzo 1920, n. 321, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 marzo 1920, nn. 398 e 400, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20;

23 febbraio 1920, n. 190, e 7 marzo 1920, n. 352, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920;

15 febbraio 1920, n. 210, che autorizza una modificazione alla denominazione del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 e 11 marzo 1920, nn. 373 e 357, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 marzo 1920, n. 397, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 marzo 1920, nn. 287, 288 e 306, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920;

26 febbraio 1920, n. 237, e 7 marzo 1920, n. 354, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 marzo 1920, n. 353, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 e 11 marzo 1920, nn. 320, 323 e 396, che autorizzano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 marzo 1920, n. 319, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-920;

26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

26 febbraio 1920, n. 233, che modifica l'art. 15 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli Archivi notarili ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 859 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante la concessione delle carte di libera circolazione, dei biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto, ecc.;

Visto il regolamento in applicazione della su indicata legge, approvato col Nostro decreto 26 novembre 1908, n. 804;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sotto indicati articoli del regolamento approvato con R. decreto 26 novembre 1908, n. 804, per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio gratuiti o a prezzo ridotto sono modificati come segue:

Art. 33 (ultimo periodo). — Per gli agenti che hanno famiglia la concessione può essere suddivisa a loro richiesta in due biglietti da emettersi contemporaneamente per il medesimo itinerario, e cioè un biglietto per l'agente e altro unico complessivo per la sua famiglia.

Art. 34. — Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati come agenti doganali gli impiegati inscritti nel ruolo organico del personale delle dogane, che siano assegnati in modo continuativo ad uffici esistenti presso le stazioni ferroviarie e che si trovino in immediati, necessari e continui rapporti di servizio, inerenti al traffico, col personale ferroviario.

Art. 35 (secondo comma). — Il personale che può fruire della concessione è il seguente:

Direttori superiori e direttori (e cioè i capi delle Direzioni doganali nelle cui giurisdizioni sono le stazioni delle ferrovie dello Stato dove esistono uffici di dogana);

Ispettori capi e contabili (ricevitori, cassieri e magazzinieri) capi;

Ispettori e contabili (ricevitori, cassieri e magazzinieri) principali;

Sotto ispettori e contabili (ricevitori, cassieri e magazzinieri);

Commissari;

Primi ufficiali (1);

Ufficiali (1);

Commessi:

degli uffici di dogana esistenti presso le stazioni delle Ferrovie secondarie.

(1) Si intende non del corpo armato, ma impiegati negli Uffici e addetti alle stazioni.

Art. 40. — I biglietti potranno rilasciarsi solo per viaggi dalla residenza normale dell'agente ad altra località e viceversa; nell'itinerario però potrà essere compreso un allungamento di percorrenza non superiore di 100 chilometri rispetto alla via più breve.

Art. 41. — La classe per la quale dovranno rilasciarsi i biglietti è quella che spetta all'impiegato quando recasi in missione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI

Il numero 900 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 gennaio 1922, n. 128, che estende al personale delle dogane e imposte indirette alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 febbraio 1922, n. 44;

Constatato che per omissione commessa nella redazione del decreto medesimo, tra le disposizioni da estendersi al suddetto personale venne compreso il solo secondo comma dell'articolo 46 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Considerato che la detta omissione viene a portare una limitazione di benefici che si dovevano estendere al personale delle dogane ed imposte indirette secondo il desiderio dell'Amministrazione, epperò occorre che sia fatto cenno del primo comma del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' rettificato il Nostro Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 128, nel senso che là dove si legge « articolo 46 (secondo comma) », devesi sostituire « articolo 46 (primo e secondo comma) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 905 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente la retrocessione al Demanio dello Stato e la assegnazione di beni immobili e mobili già attribuiti alla dotazione della Corona;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, in data 30 aprile 1920 e la tabella annessa al medesimo;

Considerato che a norma dei predetti decreti e tabelle il Palazzo Reale di Genova è stato assegnato in uso al Ministero della pubblica istruzione per farne sede di un Regio Museo d'arte applicata all'industria e delle raccolte artistiche esistenti nella città di Genova ed appartenenti al Comune;

Ritenuto che per successivi accordi intervenuti, alla costituzione ed esercizio del museo d'arte applicata all'industria sarà provveduto dal comune di Genova;

Considerato che, provvedendosi dal Comune a detta costituzione ed esercizio, è doveroso che lo Stato (che allo scopo di favorire il progresso dell'arte del nostro paese, ha grande interesse nella costituzione di siffatti musei) concorra con la concessione di una degna sede quale è quella del Real Palazzo di Genova e del prezioso mobilio artistico che vi è raccolto;

Ritenuta l'opportunità che nel Palazzo stesso trovino sede il Museo comunale di etnografia ligure e generale e altre raccolte di proprietà del Comune, nonchè, per l'esercizio della necessaria vigilanza, gli uffici della Sopraintendenza ai monumenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione in uso del Palazzo Reale di Genova viene trasferita dal Ministero della pubblica istruzione (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) al comune di Genova, con le norme, le garanzie e le limitazioni che verranno stabilite con successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — ANILE.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 907 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuto che in conto della somma di L. 100.000.000 autorizzata alla lettera *p*) dell'art. 13 della legge citata, sono state assegnate complessivamente L. 96.100.000 e che occorre ora provvedere ad un'ulteriore assegnazione per integrare la deficienza verificatasi pei lavori di riparazione di opere idrauliche;

Sentito il Comitato Interministeriale di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto del fondo di L. 100.000.000 autorizzato con la lettera *p*) dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921 n. 1177, è assegnata la somma di L. 3.100.000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e successive.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 giugno 1922, n. 733, col quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle per il consolidato 3,50 0[0 netto creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da mettersi per il decennio dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1932;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1902, n. 317, per l'esecuzione della citata legge 12 giugno 1902, n. 166;

Ritenuto convenga omettere la indicazione della categoria nelle cartelle cons. 3,50 0[0 - 1902 - dato che le rendite iscritte nel consolidato stesso appartengono ad una unica categoria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

E' soppressa sulle cartelle del cons. 3,50 0[0 netto creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettersi per il secondo cambio decennale e per le operazioni ordinarie, la indicazione relativa alla categoria alla quale appartengono, apposta con bollo a secco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 821. Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione, vengono apportate modificazioni al regolamento dell'Istituto musicale « Costa » di Vigevano approvato con R. decreto 12 novembre 1911, n. 1412.

N. 823. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Capraia e Limite (Firenze), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1500.

N. 824. Regio decreto 21 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, l'assegno annuo del posto di vice-console di prima categoria presso il R. Consolato in Shanghaj è fissato in L. 15,000 annue, a decorrere dal 1° giugno 1922.

N. 2159. Regio decreto 7 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Santa Maria Maggiore e Crana (Novara) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto [illegible] registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1922, concernente la ricostitu-

zione del Comitato permanente per l'industria cotoniera, istituito con R. decreto 26 febbraio 1920;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare il numero dei rappresentanti delle singole industrie tessili considerate nell'art. 2 del R. decreto 6 aprile 1922 sopra citato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 6 aprile 1922, concernente la istituzione di un Comitato per le industrie tessili, quella serica esclusa, è modificato come appresso:

Del Comitato sono chiamati a far parte:

a) sei rappresentanti dell'industria cotoniera;

b) tre rappresentanti dell'industria laniera;

c) un rappresentante dell'industria della maglieria;

d) un rappresentante per l'industria della canapa e del lino;

e) un rappresentante per l'industria della juta;

f) due funzionari del Ministero dell'industria e commercio, addetti uno al servizio dell'industria e l'altro a quello del commercio, un funzionario del Ministero del tesoro, uno del Ministero delle finanze ed uno della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

I componenti del Comitato saranno nominati con decreto del ministro dell'industria e commercio, quelli di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) su designazione delle rispettive associazioni industriali e quelli di cui alla lettera *f*) su designazione delle Amministrazioni cui appartengono.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelmola (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Castelmola, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 marzo 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelmola, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelmola è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI MINISTRI
DELLE FINANZE E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il decreto presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 giugno 1920, n. 141;

DECRETA:

Le assegnazioni dei beni della Corona retroceduti al Demanio dello Stato, indicate nella tabella annessa al suddetto decreto 30 aprile e comprese sotto il titolo « provincia di Genova » in esecuzione della lettera *b*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, sono modificate come appresso:

Annessi al Palazzo Reale:

I locali componenti il secondo piano del fabbricato di via Prè s'intendono assegnati all'Ufficio provinciale di assistenza dell'Opera nazionale dei combattenti e all'Ufficio di rappresentanza dell'Opera Nazionale di protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, istituita con legge 25 marzo 1917, n. 481: La ripartizione dei locali tra i due Enti suddetti sarà fatta a cura del Demanio dello Stato.

Restano pure assegnati all'Ufficio provinciale di assistenza dell'Opera Nazionale dei combattenti i locali al terzo piano dello stesso fabbricato, già in uso al Conservatore del Real Palazzo.

I locali di piazza dello Statuto e di via Carlo Alberto, compreso il corridoio del cavalcavia, restano al Demanio dello Stato.

Sono altresì esclusi dalla consegna e restano al Demanio dello Stato i locali attualmente in affitto a privati e quelli che, per quanto assegnati, siano tuttavia adibiti ad uso di alloggio del personale già della R. casa passato allo Stato. Questi ultimi saranno consegnati all'Ente assegnatario allorquando gli attuali utenti abbiano cessato di aver diritto ad usufruirne.

L'ingresso d'onore sulla via Balbi sarà riservato esclusivamente ai musei ed alla soprintendenza, gli altri Enti concessionari dovranno avere ingressi separati indipendenti da quello principale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 giugno 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale del 23 giugno 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 luglio 1922, col quale è indetto un concorso, per titoli e per esami alla cattedra di pittura decorativa nel R. Istituto artistico industriale di Firenze;

Visto l'art. 86 del regolamento generale 22 giugno 1913, numero 1014;

Decreta:

Al bando di concorso predetto, sono portate le seguenti modifiche:

Art. 3. — Lettera *E.*

Diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma rilasciato da una Accademia di belle arti per la pittura decorativa o titoli accademici, professionali e scolastici che siano ritenuti equipollenti dalla Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale.

Art. 4. — Comma 4.

I lavori, le fotografie e le pubblicazioni, dovranno essere trasmesse non oltre il 10 settembre 1922 al R. Istituto artistico industriale di Firenze in via Magliabechi (S. Croce).

Roma, 8 luglio 1922.

Per il ministro
Bosco Lucarelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Colonnelli

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

Darra cav. Vittorio, colonnello medico, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici dal 24 settembre 1921.

Morino cav. Francesco, colonnello medico, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale, per riduzione di ruoli organici dal 5 gennaio 1922.

Marras cav. Raffaele, colonnello medico direttore ospedale militare principale di Torino, esonerato dalla carica sopra citata e nominato direttore di sanità militare corpo armata Torino.

Schizzi cav. Pietro, colonnello medico direttore di sanità milare corpo armata Bologna, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore di sanità militare corpo armata Milano.

Riva cav. Umberto, colonnello medico direttore di sanità militare corpo armata Trieste, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore di sanità militare corpo armata Bologna.

Caunas cav. Nicola, colonnello medico direttore ospedale militare principale Udine, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore di sanità militare corpo armata Trieste.

Madia cav. Giuseppe, colonnello medico direttore ospedale militare principale Napoli, esonerato dalla carica sopracitata e nominato direttore di sanità militare corpo armata Verona.

Cheleschi cav. Camillo, colonnello medico direttore ospedale militare Bologna, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore ospedale militare principale di Torino.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

La Grotteria cav. Pasquale, tenente colonnello medico in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 23 marzo 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private.

Corso medio dei cambi

del giorno 10 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 19	Dinari	—
Londra	101 15	Corone iugoslave	—
Svizzera	435 50	Belgio	168 75
Spagna	345 —	Olanda	8 95
Berlino	4 176	Pesos oro	18 06
Vienna	0 10	Pesos carta	8 17
Praga	48 65	New York	22 92

Oro . . . . 442 24.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 63	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 405	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 13	Dinari	—
Londra	98 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	427 75	Belgio	169 29
Spagna	314 —	Olanda	8 65
Berlino	4 27	Pesos oro	18 15
Vienna	0 11	Pesos carta	7 95
Praga	53 50	New York	22 25

Oro . . . . . . 429 32.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 86	
3.50 % netto (1902)		
3 % lordo	—	
5 %	77 80	

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 8 corrente in Rovellasca, provincia di Como, ed in Arre, provincia di Padova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Albugnano, Antignano e Castelnuovo d'Asti, in provincia di Alessandria, e nel comune di Marliana in provincia di Firenze, è stato con decreto dell'11 luglio corr. esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 1) — 1ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	210669	56 —	Martoglio *Carlo* fu Michele, domic. a Pinerolo (Torino)	Martoglio *Giuseppe-Carlo*, ecc. come contro
»	399179	28 —	Prefumo *Giuseppina-Ada* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Giustiniani Anna fu Giuseppe, vedova Prefumo, domic. a Sestri Ponente (Genova)	Prefumo *Ada Giuseppina* fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro
3 0/0 misti	21 34	3 — 60 —	de Vanna Benedetta di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Benedetta di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)
» » »	23 35 37	30 — 60 — 150 —	de Vanna Teresa di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Teresa di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 luglio 1922

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data della ricevuta: 26 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Bologna, sig. Eugenio Riccomini fu Michele, per conto del sig. Veggetti Gualtiero accollatario dei servizi trasporti postali — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3970 — Data della ricevuta: 5 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Tesio Arturo fu Biagio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3,50 %.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1611 — Data della ricevuta 10 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta Gramignani Luigi Filippo fu Filippo per conto dell'Economato generale Benefici vacanti — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 44).

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica
Cons. 5 0[0	142123	85 —	Lazzerini *Giovanni Battista* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ravenna Cirillo, dom. a Carrara (Massa)	Lazzerini *Pietro Giovanni Giuseppe*, minore, ecc. come contro
»	25781	15 —	Fortuna Vittoria fu Oreste, nubile, dom. in Sant'Oreste (Roma), con usufrutto vitalizio a Pallanga *Vittoria* fu Domenico, ved. di Fortuna Oreste, dom. a Sant'Oreste	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Pallanga Maria fu Domenico, vedova, ecc. come contro
P. N. 5 0[0	11982	90 —	Fusi *Alice* fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Colombo Luigia fu Giosuè, ved. di Fusi Cesare, dom. a Legnano (Milano)	Fusi *Maria detta Alice*, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	193160	12.620 —	Marchi Angela di Carlo *nubile*, dom. a Firenze	Marchi Angela di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
»	215014	4.300 —	Bassani Jole di *Lorenzo*, moglie di Lecco Giuseppe, dom. a Milano. Vincolata	Bassani Jole di *Leone*, ecc. come contro
3,50 0[0	753029	2.352 —	Ruffinoni *Evelina* fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Minari Ermelinda di Antonio, ved. di Ruffinoni Cesare, dom. a Torino	Ruffinoni *Ercolina* fu Cesare, minore, ecc. come contro
» »	426897 458934	45 50 52 50	Balconi Olimpia, Melchisedecco *Felicina*, Angiolino, Ercolino, Ambrogio ed Angiolina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ticozzi Elisa fu Ercole, ved. di Balconi Giuseppe, domiciliato in Brugherio (Milano)	Balconi Olimpia, Melchisedecco, *Angela-Felicita*, ecc. come contro
»	695259	161 —	Lega *Alessandrina* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Moncrando (Novara). Vincolata	Lega *Rosalia-Giovanna-Alessandrina* di Carlo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 17 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — **Data della ricevuta**: 13 settembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Brescia — **Intestazione della ricevuta**: Pebeiani Stefano fu Domenico — **Titoli del debito pubblico**: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50 0[0 (1902) — Decorrenza 1 luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 380 — **Data della ricevuta**: 23 aprile 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Bari — **Intestazione della ricevuta**: Bozzi Francesco fu Nicola — **Titoli del debito pubblico**: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 321 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1914.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Il rev. D. Filippo Pompei, quale amministratore della Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo (Perugia) e dell'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo (Perugia), ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla R. pretura di Terni, l'8 marzo 1922, il sig. Urbano Carocci fu Francesco, residente e domiciliato a Ferentillo, a consegnargli, entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 3,50 0[0, n. 139 860, di L. 35, e n. 211.666, di L. 49, intestati rispettivamente all'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo e alla Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo, dal suddetto Urbano Carocci fu Francesco, indebitamente detenuti;

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal rev. Filippo Pompei.

Roma, 12 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

La succursale di Lecce della Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ha presentato a questa Direzione generale del Debito pubblico i certificati del consolidato 3,50 0[0 n. 521213 di L. 17,50 e n. 523679 di L. 7, ambedue intestati a Sorge Pasquale Bertrando di Luigi, domiciliato in Ugento (Lecce) sottoposti ad ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di ufficiale giudiziario di pretura, nonchè i certificati del prestito nazionale 5 0[0 n. 14498 e n. 14499 del capitale nominale di lire 2500 ciascuno, rispettivamente intestati a Sorge Antonio e Maria fu Bertrando, minori sotto la patria potestà della madre Zecca Addolorata fu Rocco vedova di Sorge Bertrando, domiciliata in Ugento (Lecce), privi ciascuno di frammenti del primo mezzo foglio e di gran parte del foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno annullati e si darà corso alla domanda di rinnovamento dei titoli stessi.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

La signora Boager Concetta di Salvatore quale coniuge superstite di Rampulla Sebastiano di Antonino e quale esercente la patria potestà sulla figlia minorenne Maria procreata col detto Rampulla Sebastiano, domiciliata a Palermo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Stefano D'Agata addetto alla pretura di Pachino, ha diffidato il signor Rampulla Giorgio-Paolo di Antonino, domiciliato a Pachino, a restituirgli entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 0[0 n. 125590 di L. 100 intestato a Rampulla Sebastiano di Antonino domiciliato a Toronto (Stati Uniti d'America).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che sieno intervenute opposizioni, il detto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dalla signora Boager Concetta.

Roma, 5 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO
al posto di professore di plastica della figura nel R. Istituto di belle arti di Bologna

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di plastica della figura nel R. Istituto di belle arti di Bologna, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* *c)*, *e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, al Regio Istituto di belle arti di Bologna, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Pel ministro
G. CALO'.

CONCORSO
al posto di professore di ornato e decorazione nel R. Istituto di belle arti di Modena

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di ornato e decorazione nel R. Istituto di belle arti di Modena, con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, al R. Istituto di belle arti di Modena, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALÒ.

CONCORSO
al posto di aggiunto per il disegno di figura
nel R. Istituto di belle arti di Modena

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di aggiunto per il disegno di figura nel R. Istituto di belle arti di Modena, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2,40, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c) e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e per le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, al R. Istituto di belle arti di Modena, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a document e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, od infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALO'.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Milano	Milano	2	Tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 16: giorni festivi dalle ore 9 alle 12
Aversa	S. M. C. Vetere	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Capua	S. M. C. Vetere	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 14
Pinarolo Po	Voghera	1	Giovedì dalle ore 12 alle 16.
Cagli	Urbino	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12
San Giovanni in Croce	Cremona	1	Giovedì dalle ore 10 alle 14
Palmanova	Udine	1	Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell assistenza personale allo studio
Sava	Taranto	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domenica dalle ore 9 alle 12
Feltre	Belluno	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. La domenica dalle ore 9 alle 12.
Calvello	Potenza	1	Domenica dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18
Sarzana	Sarzana	1	Lunedì, mart di e mercole di dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Castelnuovo val di Cecina	Pisa	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Monte San Giovanni Campano	Frosinone	1	Sabato dalle ore 9 alle 14
Serravalle, frazione del comune di Vittorio	Treviso	1	Lunedì, mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenic dalle ore 10 alle 12
Valle Castellana	Teramo	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Tortoreto	Teramo	1	Sabato dalle ore 9 alle 12
Ploaghe	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a)*.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.